

N. R.G. 5271/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dr. Daniela Anna Fontana	Consigliere
dr. Alessandra Borruto	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **5271/2017** promossa in grado d'appello

DA

CONDOMINIO VIA , in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in VIA
presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

C. , elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avv. , che
lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

ASS), in persona del suo legale
rappresentante, con sede a Torino, elettivamente domiciliata in
presso lo studio degli avv.ti che la
rappresentano e difendono come da delega in atti,

APPELLATA

avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9791/2017, pubblicata il
30.09.2017, nel procedimento n. 7174/2013 R.G.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2018 i difensori delle parti concludevano
come da fogli allegati e depositati telematicamente.

Per COND

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in riforma
dell'impugnata sentenza n. 9791/17 del Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, ritenuti fondati
i motivi proposti con il presente gravame, così giudicare:

Nel merito

In riforma dell'impugnata sentenza, respingere le domande avversarie tutte proposte dal sig.

C nel giudizio di primo grado.

Con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed IVA e
per l'effetto, dichiarare non dovute le spese legali di cui alla sentenza di primo grado in favore della Reale
Mutua, terzo chiamato, con condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite del primo e del
secondo grado a favore della Ass.

Dato atto che nelle more il Condominio appellante ha corrisposto al sig. C la somma di € 90.742,84,
condannare lo stesso alla restituzione di tale somma oltre interessi dal pagamento al saldo.

Per CO

Riportandosi a tutto quanto argomentato e dedotto in atti, l'appellato Ci, come sopra rappresentato, assistito e difeso così conclude:

Voglia l'adita giustizia, contrariis rejectis:

In via preliminare:

- per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Condominio dai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;

Nel merito e in via subordinata:

respingere integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.

In via istruttoria:

occorrendo ammettere le istanze istruttorie così come formulate in primo grado, con i testi ivi indicati.

Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.

Per la ASS

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:

-- Confermare la sentenza Tribunale di Milano 30 settembre 2017 n.9791 in relazione ai capi non oggetto di impugnazione, con la rifusione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9791/2017, pubblicata il 30.09.2017, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7174/2013 R.G., promosso da C contro il Condominio e con la terza chiamata Ass, così decideva:

- condanna il Condominio a corrispondere al . la somma di € 73.071,00 per il danno non patrimoniale, oltre interessi legali come indicato in motivazione e di € 850,00 per spese mediche, maggiorate degli interessi legali dalla sentenza;
- condanna il Condominio alla rifusione in favore del C delle spese processuali, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi ed € 450,00 per spese, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa; nonché delle spese di CTU come già liquidate;
- respinge la domanda del Condominio nei confronti della Ass e lo condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della predetta, che si liquidano in € 5.600,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.

I fatti della controversia possono essere così sunteggiati.

C i conveniva in giudizio il Condominio chiedendone la condanna al risarcimento del danno da frattura composta del collo omerale destro, riportato in occasione di una caduta, avvenuta il 6.02.2012 alle ore 17,30 davanti l'ingresso condominiale, a causa di una lastra di ghiaccio ivi presente e invisibile ad occhio nudo. Precisava di essersi previamente rivolto al Comune di che respingeva la richiesta in quanto, in base all'art. 11 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana, la pulizia dei marciapiedi compete alla proprietà privata.

Si costituiva il Condominio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non essendo stato chiarito dinanzi a quale civico fosse avvenuta la caduta, respingendo ogni pretesa e chiedendo di chiamare in causa la Assi con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, al fine di essere dalla stessa manlevato in caso di condanna.

Si costituiva la società di assicurazioni ed eccepiva, ai sensi dell'art. 10.1A.1 delle pattuizioni contrattuali, la mancanza di copertura assicurativa dell'evento, in quanto la polizza garantiva il Condominio quale proprietario del fabbricato e delle relative pertinenze, con esclusione di quelle gravate da servitù pubblica.

Espletata la prova per testi e la consulenza medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa nei termini di cui sopra.

La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata dal Condominio che ne ha chiesto la riforma, assumendone l'erroneità, per aver accolto la domanda in assenza di prova

dell'evento, dell'esistenza del ghiaccio, dell'adozione di cautele da parte del danneggiato e del nesso di causalità tra il danno e l'evento, e in subordine, invocando l'applicazione dell'art. 1227 c.c.

In caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto la condanna del C al pagamento delle spese legali del terzo chiamato.

L'appellato si è costituito per resistere al gravame, del quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto.

La terza chiamata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.02.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte rileva che non sussiste violazione dell'art.342 c.p.c. in quanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte *“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”* (Cass. civ. SS.UU. n.27199/2017) e l'atto di impugnazione soddisfa tali requisiti.

Nel merito, per ragioni di ordine logico ed espositivo, la Corte ritiene opportuno esaminare unitamente i motivi di doglianza.

L'appellante lamenta che il Tribunale abbia accolto la domanda attorea in assenza di prova dell'evento e del nesso di causalità tra il lamentato danno e la presenza dell'insidia invisibile ed imprevedibile.

La Corte osserva quanto segue.

E' emerso dall'istruttoria svolta che il C è caduto sul marciapiede antistante l'ingresso pedonale del Condominio scivolando su una lastra di ghiaccio non visibile a distanza (testi P e P) e riportando la frattura del collo omerale destro, circostanza

quest'ultima che non è oggetto di contestazione o impugnazione né nella sua esistenza, né nei postumi residuati e neppure nella quantificazione e liquidazione degli stessi.

La teste P è stata testimone oculare della caduta e del nesso di causa tra la stessa e la presenza della lastra di ghiaccio; il teste P ha confermato la presenza dell'altra testimone, ha visto l'attore già a terra, ma solo nell'avvicinarsi per prestare soccorso ha potuto notare l'insidia che, dunque, non era visibile con anticipo e a distanza.

La lamentata inattendibilità della teste P , in quanto figlia del danneggiato, non è stata rilevata in sede di escussione testimoniale, né successivamente e, in mancanza di elementi idonei a suffragarla, è rimasta una mera enunciazione, posto che è orientamento consolidato della Suprema Corte (sin da Cass. n.1109/2006; conf. Cass. n. 14706/2016) che *“non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli tra le parti.”*

E' stato, altresì, documentato (fascicolo di primo grado C i) che era onere del Condominio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana (approvato nella seduta del Consiglio Comunale n.41 del 2.12.2003), provvedere alla pulizia dei marciapiedi, tant'è che nel Mansionario della Portineria del Supercondominio si legge, all'art. 10, che *“giornalmente il portiere provvederà alla pulizia del marciapiede sulla Via ”* e, all'art. 13, che *“durante le nevicate dovrà provvedere allo sgombero della neve dal marciapiede della via antistante il condominio e allo spargimento del sale, come da Regolamento Comunale”*.

Il Condominio non ha provato di aver ottemperato alla sua obbligazione, anzi, il portinaio dell'epoca, sig. M i, che avrebbe dovuto svolgere tale mansione, sentito come teste, ha dichiarato di non essere stato presente il giorno dell'evento dannoso e di non ricordare se vi fosse ghiaccio sul marciapiedi.

Era parimenti onere del convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 2, provare l'eccepite concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento, ai sensi dell'invocato art. 1227 c.c., ma non vi ha ottemperato, non fornendo alcun fondato elemento per dimostrare che il comportamento del

danneggiato sia stato tale da interrompere il necessario nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.

A giudizio della Corte, pertanto, il motivo non merita accoglimento.

La palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal Condominio nei confronti della terza chiamata Ass che tempestivamente aveva eccepito la carenza di garanzia assicurativa, comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Milano n. 9791/2017, pubblicata il 30/09/2017, deve essere integralmente confermata.

Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10/03/2014 n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo all'appellante.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di appello proposto successivamente al 31/01/2013.

P.Q.M.

La Corte

disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

- respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9791/2017, pubblicata il 30/09/2017, che integralmente conferma;
- condanna il Condominio _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di C, delle spese ulteriori del grado, liquidate ex D.M. 19/3/2014 n. 55 in complessivi euro 9.515,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
- condanna il Condominio _____ n. _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di _____ Ass, in persona del suo legale rappresentante, delle spese ulteriori del grado, liquidate ex D.M.

19/3/2014 n. 55 in complessivi euro 9.515,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.

- **dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di appello proposto successivamente al 31/01/2013.**

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12/02/2019.

Il Consigliere est.
Alessandra Borruto

Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli